

**Motivo invocato**

- La commissione di ricorso ha concluso erroneamente per la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

---

**Ricorso proposto il 17 febbraio 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posizione di due strisce parallele su una scarpa)****(Causa T-85/16)**

(2016/C 136/54)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgio) (rappresentante: J. Løje, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* adidas AG (Herzogenaurach, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente del marchio controverso:* ricorrente*Marchio controverso interessato:* marchio di posizione dell'Unione europea consistente in due linee parallele posizionate sulla superficie esterna della parte superiore di una scarpa — Domanda di registrazione n. 10 477 701*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* opposizione*Decisione impugnata:* decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 novembre 2015 (procedimento R 3106/2014-2)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

*in via principale*

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

*in subordine:*

- rinviare la causa dinanzi al convenuto, per un nuovo esame indipendente dalla sentenza del Tribunale nella causa T-145/14;

*in ulteriore subordine:*

- rinviare la causa dinanzi al convenuto, ordinandogli di sospendere il giudizio fino all'esito dell'impugnazione proposta dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-396/15 P) avverso la sentenza del Tribunale nella causa T-145/14 e alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa summenzionata, affinché esso proceda a una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra i marchi da confrontare.

**Motivi invocati**

- Il convenuto ha commesso un errore per non aver effettuato una propria valutazione delle somiglianze e delle differenze tra il marchio controverso del ricorrente ed il marchio anteriore dell'opponente, registrato come marchio dell'Unione europea n. 3 517 646;

- il convenuto ha commesso un errore per aver ravvisato la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 23 febbraio 2016 — Codornú/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)**

**(Causa T-86/16)**

(2016/C 136/55)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Codornú SA (Esplugues de Llobregat, Spagna) (rappresentanti: Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali «ANA DE ALTUN» — Domanda di registrazione n.º 11 860 913

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 dicembre 2015 nel procedimento R 199/2015-2

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente alle spese, qualora intervenga nel presente procedimento.

**Motivi invocati**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 26 febbraio 2016 — Eurofast/Commissione**

**(Causa T-87/16)**

(2016/C 136/56)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Eurofast SARL (Parigi, Francia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

*Convenuta:* Commissione europea